



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 147 del 08/03/2023 – 18/07/2023 Udienza pubblica del 07/03/2023
Massima n. 1:	Titolo Edilizia e urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Regularizzazione di concessioni edilizie rilasciate in assenza di autorizzazione paesaggistica – Eccedenza dei limiti statutari in materia di urbanistica e tutela del paesaggio- Illegittimità costituzionale Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 11, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), in riferimento all'art. 14 dello Statuto Speciale per la Regione Siciliana. La disposizione censurata rende applicabile il regime transitorio previsto dall'art. 182, comma 3-bis del Codice dei Beni Culturali, a casi ulteriori e diversi da quelli cui si riferisce la normativa statale. Ai sensi di quest'ultima, infatti, è possibile ottenere l'autorizzazione paesaggistica postuma purché la relativa domanda sia stata presentata prima del 30 aprile 2004; la normativa regionale, invece, prevede la possibilità di ottenere tale autorizzazione (non rilasciata al tempo dell'accordata concessione edilizia) anche nel caso che l'istanza sia stata presentata dopo tale termine, consentendo in tal modo, una sanatoria paesaggistica ex post, in ipotesi diverse da quelle – ristrettissime e tassative – previste dagli articoli 146 e 167 del Codice dei Beni Culturali.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Art. 12, comma 11, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024) Parametri costituzionali: Art. 14 dello Statuto Speciale per la Regione Siciliana.



	Altri parametri e norme interposte: Artt. 146, 167 e 182, comma 3-bis del Codice dei Beni Culturali
Massima n.2:	Titolo Edilizia ed urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Opere di recupero volumetrico a fini abitativi – Interventi in deroga agli strumenti urbanistici – Abrogazione della norma che poneva limiti agli interventi in deroga, con reviviscenza di quella precedente – Eccedenza dei limiti statuari in materia di urbanistica – Illegittimità costituzionale. Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 32, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), in riferimento all'art. 14 dello Statuto Speciale per la Regione Siciliana. La disposizione impugnata, abrogando il limite temporale inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 2/2022, consente di eseguire opere di recupero volumetrico a fini abitativi anche su immobili venuti ad esistenza dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 16/2016 ed ammette interventi addirittura su immobili venuti ad esistenza fino alla data del 30 giugno 2023. Ciò determina violazione del principio della pianificazione urbanistica di cui all'art. 41-quinquies della legge urbanistica, qualificata come norma fondamentale di riforma economico-sociale. La Corte ha più volte avuto modo di affermare come il recupero volumetrico a fini abitativi persegue interessi ambientali sicuramente apprezzabili (riduzione del consumo del suolo ed efficientamento energetico), purchè normative di tal fatta siano eccezionali e transitorie. Viceversa, si avrebbe un aumento esponenziale degli interventi assentibili, col pericolo di incentivare interventi difformi dai piani urbanistici.
	Atti oggetto del giudizio Art. 13, comma 32, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024). Parametri costituzionali Art. 14 dello Statuto Speciale per la Regione Siciliana Altri parametri e norme interposte Art. 41-quinquies della legge urbanistica,
Massima n. 3:	Titolo Edilizia ed urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Permesso di costruire – Termine di ultimazione dei lavori – Possibile proroga al 31 dicembre 2025 – Eccedenza dei limiti statuari in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio – Illegittimità costituzionale.



	Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 93, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), in riferimento all'art. 14 dello Statuto Speciale per la Regione Siciliana. Tale disposizione, modificando il termine di cui all'art. 49, comma 2, della legge regionale n. 16/2017, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine di ultimazione dei lavori rispetto ai quali i permessi a costruire siano stati rilasciati prima della pubblicazione della legge regionale n. 16/16, e per i quali sia stato già comunicato l'inizio dei lavori. In tal modo, la Regione Siciliana ha determinato una disparità di trattamento a livello nazionale, dove è diverso il termine per l'ultimazione dei lavori, violando l'art. 14 dello Statuto speciale in quanto in contrasto con le norme fondamentali di riforma economico-sociali (quali sono appunto le previsioni legislative statali in materia di proroga dei titoli edilizi).
	Atti oggetto del giudizio Art. 13, comma 93, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024) Parametri costituzionali Art. 14 dello Statuto Speciale per la Regione Siciliana. Altri parametri e norme interposte Art. 10-septies, comma 1, del dl n. 21 del 2022; Art. 15 del Testo unico edilizia
Massima n. 4:	Titolo Edilizia ed urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Opere di recupero volumetrico a fini abitativi – Interventi in deroga agli strumenti urbanistici – Abrogazione della norma che poneva limiti agli interventi in deroga, con reviviscenza di quella precedente – Eccedenza dei limiti statutari in materia di urbanistica – Illegittimità costituzionale in via consequenziale. Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, l'art. 5, comma 1, lett. d), numero 1, della legge della Regione Siciliana 16 del 2016, come modificato dall'art. 13, comma 58, della legge regionale n. 16 del 2022, limitatamente alle parole “alla data del 30 giugno 2023”, ed “alla medesima data”. Tale disposizione, consente di effettuare gli interventi di recupero volumetrico ai fini abitativi di pertinenze, locali accessori, interrati, seminterrati e ammezzati esistenti alla data del 30 giugno 2023. Tale norma, già di per sé in contrasto con il principio della pianificazione urbanistica per le stesse motivazioni della disposizione impugnata, determina, inoltre, a seguito della riviviscenza dell'art. 2,



	comma 1, lett. b), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022 (che consente il detto recupero solo per immobili già esistenti alla data di entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016), una contraddizione interna al tessuto normativo di cui all'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016. Il che, oltre a minare la certezza del diritto, rendendo oscuro agli operatori giuridici l'ambito di operatività temporale della normativa regionale, frustrerebbe la stessa dichiarazione d'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.
	Atti oggetto del giudizio Art. 5, comma 1, lett. d), numero 1, della legge della Regione Siciliana 16 del 2016, come modificato dall'art. 13, comma 58, della legge regionale n. 16 del 2022 Parametri costituzionali Altri parametri e norme interposte legge 11/03/1957 n. 87 art. 27
Massima n. 5:	Titolo Edilizia ed urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana - Misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati dai Comuni – Proroga, non oltre tre anni, invece che cinque, dalla loro entrata in vigore – Lamentato abbassamento della tutela del paesaggio nonché violazione delle competenze esclusive statali in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei limiti statuari alle competenze esclusive della Regione – Non fondatezza. Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 90, della legge della regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), promosse in riferimento agli articoli 9, 117, commi primo e secondo, lettere m) ed s), della Costituzione, nonché all'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana. La norma censurata, modificando l'art. 54, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020, prevede che le misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati dai comuni, e vigenti alla data di entrata in vigore di quest'ultima, siano prorogate fino alla data di entrata in vigore del Piano territoriale regionale, e comunque «non oltre tre anni», anziché cinque, dalla loro entrata in vigore. Il Governo fonda le censure sull'erroneo presupposto che la disposizione impugnata disponga i termini di durata di ogni misura di salvaguardia sul territorio siciliano né considera l'interazione tra le diverse disposizioni regionali che regolano, invece, la materia. Nella Regione convivono, infatti, due discipline: ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, trova applicazione l'art. 12, comma 3, t.u. edilizia mentre la disposizione impugnata reca una norma transitoria che concerne soltanto le misure già efficaci alla data di entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020 e che, peraltro, non si discosta



	dalla normativa statale, limite alla potestà legislativa della Regione Siciliana).
	Atti oggetto del giudizio Art. 13, comma 90, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024). Parametri costituzionali Artt. 9, 117 comma 1 e comma 2, lett. m) ed s). Art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana. Altri parametri e norme interposte Art. 12, comma 3 Testo Unico dell'Edilizia

Per la stessa sentenza vedere anche nella categoria ***Demanio marittimo***

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista

Visto

Firmato Avv. Bologna



Avv. Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel. 091 7074806 – email: avvocatogenerale@regione.sicilia.it